



Odi BAGI 1968

Via dell'Industria, 74/76Piacenza

REG.VP.Odi

Rev.03 del
10/12/21

Pag.1 a 5

REGOLAMENTO CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PER L'ESECUZIONE DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI DI PESATURA A FUNZIONAMENTO NON AUTOMATICO

TABELLA DELLE REVISIONI

Rev	Del	Sintesi modifica	Elaborazione	Approvazione
00	01/02/2019	Prima emissione	RGQ	DIR
01	31/10/2020	Revisione a seguito esame documentale da parte di ACCREDIA	RGQ	DIR
02	30/05/2021	Revisione a seguito esame documentale supplementare da parte di ACCREDIA	RGQ	DIR
03	10/12/2021	Revisione a seguito di Audit da parte di ACCREDIA	RGQ	DIR



REGOLAMENTO CONDIZIONI DI VENDITA

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento ha lo scopo di descrivere in dettaglio le condizioni generali di vendita, le fasi e le regole principali per l'esecuzione di verificazioni periodiche su strumenti di pesatura a funzionamento non automatico, in accordo al D.M. n. 93 del 21 aprile 2017 e precisamente su:

strumenti di pesatura a funzionamento non automatico (NAWI):

- in classe II fino a 12kg;
- in classe III e IIII fino a 60.000kg

MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è presente sul sito dell'Odl BAGI 1968 ed a richiesta allegato all'offerta inviata al cliente.

In caso di aggiornamenti e modifiche del presente regolamento, l'Odl BAGI 1968 renderà disponibile la nuova revisione del documento sul proprio sito web e, tenuto conto delle indicazioni delle parti interessate, ne darà comunicazione al cliente mediante fax, posta o e-mail indicando i relativi tempi di attuazione. Entro il termine indicato nella comunicazione il cliente, che ha in essere un contratto potrà comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche. Passato tale termine senza comunicazioni da parte del cliente, la nuova revisione del Regolamento verrà ritenuta accettata per silenzio – assenso.

Si precisa che qualora le variazioni del regolamento derivino da modifica delle norme e disposizioni legislative, tenuto conto delle indicazioni delle parti interessate, l'Odl BAGI 1968 renderà disponibile il nuovo regolamento sul proprio sito web e ne darà comunicazione al cliente mediante posta o e-mail. Le parti modificate rispetto alla revisione precedente sono evidenziate graficamente mediante una linea verticale posta lateralmente al testo che ha subito modifiche e con colore diverso del carattere.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICAZIONE PERIODICA

Dopo l'accettazione e conferma dell'ordine da parte del cliente si definisce la richiesta della verifica periodica che può essere o contestuale all'ordine o scadenziate nel tempo per contratti annuali.

Quasi sempre la richiesta di verifica periodica avviene tramite email. Al ricevimento della richiesta si procede all'apertura dell'attività, (qualora dall'analisi dei documenti inviati emergano differenze rispetto ai dati forniti all'atto dell'offerta, si richiedono tutte le integrazioni o modifiche necessarie prima dell'avvio della verifica periodica.

Il Cliente, sottoscrivendo il modulo di Contratto, accetta il presente Regolamento, gli importi relativi alle attività di verifica periodica e le condizioni economiche stabilite nel Contratto stesso.

Il titolare dello strumento per la verifica periodica di strumenti di piccola portata può recarsi direttamente presso i locali dell'Odl, in questo caso prende evidenza delle condizioni di vendita esposte presso l'organismo.

Nel caso la verifica periodica viene richiesta da enti pubblici o privati, che chiedono l'applicazione di un loro disciplinare, non viene inviato il presente regolamento, ma, vengono accettate le condizioni dell'Ente, dopo avere controllato che c'è corrispondenza con le procedure interne dell'Odl.

ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICAZIONE PERIODICA

L'attività è erogata a seguito:

- Verificazioni periodiche per scadenza naturale per gli strumenti a funzionamento non automatico, così come definita dal D.M.93/17 nell'allegato IV è ogni tre anni, mentre per i pesi è ogni quattro anni;
- Verificazioni periodiche, a seguito preventive riparazioni, (lo svolgimento delle attività avviene in due momenti distinti e da funzione indipendente);
- Verificazioni periodiche su ordine dalla Camera di commercio a seguito di un controllo casuale o a richiesta (la verifica periodica deve essere eseguita entro 30 giorni).

L'attività di verifica periodica viene pianificata in base alla scadenza e ad eventuali accordi con il Cliente, e si dà incarico all'ispettore per l'esecuzione della verifica.

L'ispettore prende contatto con il Cliente concordando la data in cui sarà effettuata la verifica, il Cliente può fare obiezione, in forma scritta entro tre giorni, sulla nomina dell'ispettore e richiederne la sostituzione, per motivate giustificazioni, quali il caso di palese conflitto di interessi o di precedenti comportamenti non etici.

L'Odl sostituisce l'ispettore ricusato con il RT.

L'Odl BAGI 1968 esegue l'attività, secondo le modalità ivi concordate e sulla base delle procedure indicate dal D.M. 93/2017 e là dove sono mancanti in funzione o della normativa nazionale se presente in materia di verifica periodica o delle norme armonizzate europee o delle raccomandazioni OIML.



REGOLAMENTO CONDIZIONI DI VENDITA

Le prove da eseguire sono esplicitate nella Procedura Esecutiva Verificazione Periodica D.M. 93/17 che può essere visionata su richiesta del Cliente e sono:

- controllo visivo;
- controllo della presenza del libretto metrologico, se già rilasciato;
- l'effettuazione di prove metrologiche per verificare il funzionamento e il rispetto degli errori massimi tollerati;

L'attività di verifica periodica è affidata all' ispettore attraverso una comunicazione nella quale viene riportato lo strumento da sottoporre a verifica periodica, l'identificazione dello strumento avviene mediante la marca, la portata, il modello e il numero di matricola.

L'esito positivo della verifica periodica è attestato dall'apposizione del contrassegno di colore verde riportante la data della prossima scadenza.

Se l'esito è negativo il contrassegno apposto è di colore rosso e si procede come segue:

gli strumenti possono essere sostituiti o detenuti dal titolare dello strumento nel luogo di impiego, purché muniti del contrassegno rosso e non utilizzati; gli stessi strumenti dopo la riparazione possono essere utilizzati, previa richiesta di una nuova verifica periodica, purché muniti di sigilli provvisori applicati dal riparatore. Il riparatore provvede a togliere il contrassegno rosso.

L'esito della verifica periodica viene riportata sul libretto metrologico, se lo strumento ne è privo in sede di prima verifica periodica, l'Odl dota lo strumento del libretto metrologico con le informazioni minime richieste dall'allegato V del D.M.93/17 (nome, indirizzo, titolare dello strumento, marca, modello, anno fabbricazione,...), senza onere per il titolare dello strumento. Se il titolare dello strumento non trova più il libretto metrologico, deve dichiarare lo smarrimento dello stesso alle autorità competenti, e solo dopo l'acquisizione della dichiarazione firmata, il personale dell'Odl potrà emettere un secondo libretto metrologico che sostituisce l'originale

La verifica periodica si conclude con l'invio del certificato di verifica periodica che riporta l'esito della stessa e che viene emesso a seguito del riesame dell'attività in campo.

L'attività di riesame viene eseguita dal RT nei 2 giorni lavorativi seguenti la VP

Con esito positivo viene emesso direttamente il certificato di verifica periodica;

con esito negativo si dà inizio all'iter di controllo, così come descritto nel dettaglio nella procedura "8 Gestione Verificazione Periodica e Riesame Rapporti di verifica" che può essere visionata su richiesta del Cliente.

Il D.M. n. 93/2017 prevede l'obbligo di verifica periodica degli strumenti di misura qualora utilizzati per le funzioni di misura legali:

a) in funzione del Tipo di strumento, secondo le periodicità previste all'allegato IV del D.M. n. 93/2017 e, dalla data della messa in servizio e comunque non oltre due anni dall' apposizione della marcatura CE e di quella supplementare; successivamente la verifica è effettuata secondo la periodicità fissata nello stesso allegato e decorre dalla data dell'ultima verifica.

Nel caso della naturale scadenza della verifica periodica, il titolare dello strumento di misura richiede una nuova verifica almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della scadenza.

b) ogni qualvolta sia stata svolta sullo strumento di misura un'attività di manutenzione/riparazione, con la rimozione di sigilli previsti dall'attestato CE di esame del tipo, di qualunque natura e tipologia in questo caso come previsto dal n. D.M. 93/2017, il titolare dello strumento, ha l'obbligo di inoltrare all'Odl la richiesta di verifica periodica entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di esecuzione dell'attività di riparazione/manutenzione e l'Odl BAGI 1968 ha l'obbligo di eseguire la verifica periodica entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione della richiesta di verifica da parte del Titolare dello strumento. L'Odl BAGI 1968 affida l'esecuzione delle attività ispettive esclusivamente al proprio personale, esperto nel settore e appositamente qualificato.

USO DEL CERTIFICATO DI VERIFICAZIONE PERIODICA

Il Cliente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il certificato di verifica per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché non produca confusione o non induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato; in particolare può pubblicizzarne il fatto nel modo che egli ritiene più opportuno, purché rigorosamente riferito all'strumento oggetto della verifica.

Al Cliente è precluso l'utilizzo del marchio ACCREDIA come da regolamento di ACCREDIA RG09.

In caso di accertamento di comportamenti scorretti, l'Odl BAGI 1968 intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.

IMPEGNI dell'Odl BAGI 1968

a) l'Odl BAGI 1968 si impegna a svolgere il servizio descritto nel presente Regolamento;

b) l'Odl BAGI 1968 si impegna inoltre ad operare nel rispetto dei principi di:

- indipendenza (l'Odl BAGI 1968 garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di verifica periodica agiscono in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto agli



REGOLAMENTO CONDIZIONI DI VENDITA

incarichi assegnati);

- imparzialità (l'Odl BAGI 1968 garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di verifica periodica agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale)
- riservatezza (tutto il personale dell'Odl BAGI 1968 compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del Cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il Cliente stesso; in particolare, informazioni relative allo strumento o all'organizzazione, non sono divulgate a terzi, senza aver ottenuto il consenso scritto del Cliente - l'Odl BAGI 1968 fornirà tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dall'ente di accreditamento, dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie, in quest'ultimo caso l'Odl BAGI 1968 ne darà avviso al Cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie);
- c) comunicare tempestivamente al Cliente che ha un rapporto contrattuale ancora aperto, dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione delle attività oggetto del presente Regolamento da parte dell'autorità competente. I titolari degli strumenti sono tenuti alla riprogrammazione degli stessi con altro organismo, entro sessanta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.
- e) rilasciare il libretto metrologico qualora non presente;
- f) garantire adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività;
- g) ad inviare, entro dieci giorni dalla data della verifica, alla Camera di Commercio competente e a Unioncamere la comunicazione e l'esito dell'avvenuta verifica periodica dello strumento di pesatura come richiesto dal D.M. n. 93/2017;
- h) l'Odl BAGI 1968 garantisce che tutto il personale ispettivo impiegato per le attività di verifica periodica ha ricevuto adeguata formazione, informazione e addestramento circa l'uso delle attrezzature/strumentazione, è stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici in merito alle attività di verifica periodica.

IMPEGNI DEL CLIENTE

Il Cliente si impegna a:

- a) rispettare quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di verifica periodica;
- b) rispettare gli obblighi imposti al Titolare dello Strumento dal Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n.93 ed in particolare quelli riportati all'articolo 8 del DM.
- c) accettare, senza costi aggiuntivi per il Cliente, l'eventuale presenza di ispettori dell'organismo di accreditamento/controllo in veste di osservatori, che saranno notificati dall'Odl BAGI 1968 e accettare altresì, ispettori dell'Odl BAGI 1968 in affiancamento/addestramento e in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);
- d) fornire tutte le informazioni/documenti che l'Odl BAGI 1968 potrà richiedere necessarie alla buona esecuzione della verifica periodica
- e) consentire al personale ispettivo incaricato libero accesso, in condizioni di sicurezza, nei luoghi dove sono posizionati gli strumenti oggetto della verifica periodica;
- f) mettere a disposizione del personale ispettivo, all'atto della verifica, la documentazione tecnica in merito allo strumento da verificare.
- g) ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire all'Odl BAGI 1968 le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale ispettivo.
- h) attenersi al rispetto del presente Regolamento;

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, l'Odl BAGI 1968 ha facoltà di sospendere la verifica periodica ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.

Il Cliente manleva l'Odl BAGI 1968 da qualsiasi responsabilità in caso di mancata esecuzione della verifica periodica per cause non imputabili all'Odl BAGI 1968.

RICORSI E RECLAMI

Per ricorso si intende una richiesta indirizzata dal fornitore dell'elemento da sottoporre a verifica all'Organismo di Ispezione, per la riconsiderazione, da parte di tale Organismo, di una decisione che questi ha assunto relativamente a quello strumento.

Per reclamo si intende qualunque espressione di insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata da una persona o da una organizzazione ad un Organismo di Ispezione, relativa alle attività di tale Organismo, per la quale è attesa una risposta.

Quindi, il cliente ha facoltà di presentare reclami avverso la condotta delle operazioni effettuate dall'Organismo di Ispezione.

Con riferimento alle decisioni dell'Odl BAGI 1968 riguardanti l'attività di verifica periodica, il Cliente/Titolare



REGOLAMENTO CONDIZIONI DI VENDITA

dello strumento, può fare ricorso contro l'Odl BAGI 1968 esponendo le ragioni del dissenso, entro 7 giorni dalla data di notifica della decisione. Inoltre il Cliente/Titolare dello strumento, può effettuare una segnalazione oppure inoltrare un reclamo sull'attività svolta dall'Odl BAGI 1968.

I ricorsi, ed i reclami devono comprendere tutti i dati che permettano di rintracciare l'attività dell'Odl oggetto della comunicazione da parte del Cliente/Titolare dello strumento ed essere indirizzati all'Odl BAGI 1968

Le modalità di presentazione dei ricorsi, e reclami sono disponibili sul sito web dell'Odl BAGI 1968, inoltre possono essere inviati tramite PEC o con raccomandata AR indirizzate a Odl BAGI 1968, Viale dell'Industria 74/76 – 29122 Piacenza (PC), sia i reclami che i ricorsi devono essere inviati all'Odl entro 7 giorni dall'esecuzione della verifica periodica.

L'Odl esamina i ricorsi e i reclami, entro un massimo di 5 giorni lavorativi sarà inviata una lettera a conferma del ricevimento del reclamo, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo/ricorsi sarà fornita una risposta scritta definitiva.

Con specifico riferimento ai ricorsi ed a reclami, gli stessi saranno esaminati da persone differenti da quelle che hanno effettuato l'attività ispettiva.

Ogni spesa relativa al ricorso, alla segnalazione e al reclamo rimane a carico del committente, salvo i casi di riconosciuta fondatezza.

Nella gestione dei ricorsi e reclami l'Odl garantisce che non verrà intrapresa alcuna azione discriminatoria nei confronti del ricorrente o del reclamante.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Odl BAGI 1968 opera nella piena conformità ed applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. circa il trattamento dei dati forniti dal Cliente.

TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento del servizio di verifica periodica erogato dall'Odl BAGI 1968 dovrà avvenire secondo le modalità e scadenze concordate con il cliente. Allo scadere dei termini di pagamento se il cliente non ha provveduto al pagamento è da considerare inadempiente e l'Odl BAGI 1968, in questo caso avrà il diritto di sospendere i propri lavori e/o recedere dal contratto.

Una eventuale proroga potrà essere concessa se richiesta per forma scritta.

Foro Competente

In caso di controversie è competente il Foro di Piacenza.

PER ACCETTAZIONE DATA

FIRMA Legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente per iscritto le clausole del presente Regolamento:

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA

USO DEL CERTIFICATO DI VERIFICA PERIODICA

IMPEGNI DELL'ODI BAGI 1968

IMPEGNI DEL CLIENTE

RICORSI, E RECLAMI

TERMINI DI PAGAMENTO

FORO COMPETENTE

PER ACCETTAZIONE DATA

FIRMA Legale Rappresentante
